



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

prot. nr. 5391

del 26/03/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA AI SENSI DELLA L.R. VENETO N. 8/2015 PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LAVAGNO (VR) CON SEDE NELLE FRAZIONI DI VAGO DI LAVAGNO E DI SAN PIETRO DI LAVAGNO

Il presente avviso è riservato alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali con iscrizione nel registro C.O.N.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Lavagno è proprietario di:

1) impianto sportivo di Piazza del Donatore a San Pietro di Lavagno costituito da:

- a) campo da calcio principale a 11 in erba di dimensioni 65x105;
- b) campo da calcio a 5, in erba sintetica
- c) edificio adibito a spogliatoi, docce e bagni;

2. impianto sportivo di Via Stazione in Frazione Vago costituito da:

- a) campo da allenamento in terra battuta di dimensioni 105x65;
 - b) edificio adibito a spogliatoio,
- come da allegate planimetrie (Allegato A);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 21/03/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: “Gestione impianti sportivi per il gioco del calcio di San Pietro di Lavagno e di Vago di Lavagno periodo giugno 2019 — 30/06/2022 — Atto di indirizzo”;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 78 del 23/03/2019 di approvazione del presente avviso;

Visto l’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dal comma 361, art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8 che, al Titolo V “Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali” disciplina, in attuazione del succitato art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 e s.m.i., le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni; ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge stessa, gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico;

Atteso altresì che la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8: - all’art. 24, comma 1, stabilisce che gli enti pubblici individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, in base al comma 3, gli enti disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri di cui all’art. 26 comma 3 della Legge Regionale 8/2015 e che saranno meglio specificati nella lettera invito che verrà inoltrata ai soggetti che avranno manifestato interesse;



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

- all'art. 25, comma 1, della succitata legge regionale, n. 8/2015, "Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti."
- all'art. 26 della suddetta legge regionale, disciplinante le modalità di affidamento, il quale stabilisce che "gli enti pubblici territoriali possano affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto";
 - b presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva praticabile nell'impianto";
- al comma 6 del medesimo art. 26 prevede che, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel Titolo V della legge stessa;
- all'art. 27 stabilisce che gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, che deve contenere i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge nonché le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. La convenzione ed i relativi allegati saranno trasmessi a corredo della lettera invito ai soggetti interessati che avranno manifestato interesse, in ogni caso la convenzione deve essere improntata alle seguenti priorità:
 - a salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
 - c promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto, ed individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza;

ad essa sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto garantendo comunque la massima fruibilità come specificato all'art. 24 comma 3 della Legge Regionale del Veneto 8/2015; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- b il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioira, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;

Visto l'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i;

RENDE NOTO

che è indetta una manifestazione di interesse per individuare il soggetto cui affidare la gestione degli impianti sportivi, trattandosi di impianti sportivi privi di rilevanza economica, tenendo conto delle disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R. del Veneto n. 8/2015;

1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare apposita manifestazione di interesse alla gestione dell'impianto in oggetto, redatta come da allegato schema, le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con iscrizione nel registro del C.O.N.I.

I requisiti di partecipazione andranno autocertificati secondo l'allegato modello B.



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

Requisiti generali di partecipazione

- sono ammesse a presentare la manifestazione di interesse le Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti in base all'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 e dell'art. 25 della L.R. Veneto n. 8/2015, iscritte al Registro del CONI.

Requisiti particolari di partecipazione:

- a possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- b praticare e promuovere nel territorio comunale la pratica sportiva;
- c perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- e essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
- f dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva;
- g essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'impianto sportivo in concessione; resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
- h non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente sanate.
- i non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;

Requisiti in capo al legale rappresentate e agli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza:

- non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2310 ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori.

2- DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario avrà diritto:

- a ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, come approvate dalla Giunta Comunale, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi;
- b alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.

3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto:

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura.
- a farsi carico della pulizia dei locali;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella vigilanza, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica. La responsabilità del Concessionario dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune.
- fornire personale, che dovrà essere presente presso la struttura sportiva quando aperta e in attività, idoneo all'uso del defibrillatore che dovrà essere obbligatoriamente installato (a carico dell'affidatario) presso entrambi gli impianti sportivi e formato con un corso di "primo soccorso"; inoltre deve essere nominato un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs. 81/08;
- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;
- a far utilizzare l'impianto a titolo non oneroso all'Amministrazione Comunale per manifestazioni gestite direttamente;
- a dare priorità alle richieste di utilizzo degli impianti oggetto della gestione alle associazioni sportive con sede nel Comune di Lavagno.

4- ASSICURAZIONI



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

Il concessionario dovrà provvedere, prima dell'inizio della conduzione, all'assicurazione dei lavoratori, dei tecnici e degli atleti secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono i beneficiari del servizio ed il Comune di Lavagno a copertura dei rischi connessi con la gestione della struttura sportiva che preveda un massimale minimo (in caso di morte e invalidità permanente) di € 5.000.000,00 per singolo evento.

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare apposita polizza assicurativa danni/atti vandalici/incendio a garanzia della struttura e delle attrezzature con massimale minimo di € 1.500.000,00.

Le polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione prima della stipula del contratto e dovranno essere ritenute idonee dalla stessa.

L'esistenza delle polizze di cui sopra non libera comunque il concessionario dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza della concessione.

5- PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni come sopra individuate vi siano più soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a presentare il proprio progetto seguendo i criteri e gli indirizzi di cui alla L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015. L'eventuale procedura selettiva per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo sarà quindi stabilita in favore del soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio secondo i criteri indicati nella tabella allegato C al presente avviso.

Per agevolare la preparazione dei documenti necessari da presentare ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi come sopra determinati, si specificano le dichiarazioni da presentare con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi dei criteri di valutazione di cui dalla lettera A) alla lettera F).

L'Associazione che avrà ottenuto il punteggio totale più alto sottoscriverà la convenzione con il Comune.

Laddove a seguito della manifestazione di interesse per gli impianti menzionati vi sia un solo candidato interessato o più candidati che abbiano manifestato l'intenzione di gestire l'impianto in modo congiunto, se idoneo/i, si procederà a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel rispetto dei criteri di economicità efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Laddove non pervengano manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere ad una rivalutazione della procedura da adottare per l'affidamento della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione dell'impianto, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di evidenza pubblica senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.

Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione che stabilisca i criteri di concessione degli impianti sportivi in oggetto, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 8/2015.

Il Comune di Lavagno, al fine di mantenere l'equilibrio gestionale, riconoscerà un contributo di gestione massimo stabilito in € 400 (IVA esclusa) per ogni iscritto, fino ad un max di € 18.000,00 annui (IVA compresa) L'affidatario dovrà emettere fattura elettronica con aliquota IVA prevista dalla normativa vigente prima della corresponsione del contributo di gestione.

Il contributo di gestione, sarà corrisposto annualmente in due rate:

- una prima rata pari al 50% del corrispettivo entro il 30 settembre;



ALLEGATO A)
COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA

Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio

- una seconda rata a saldo del restante 50% entro luglio dell'anno successivo, previa presentazione di un rendiconto della gestione.

Nell'ipotesi in cui dal rendiconto della gestione dovesse emergere un saldo in positivo, tale somma della gestione dovrà essere utilizzata per eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione, e che dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale in conformità alla normativa vigente, o per l'acquisto di materiale utile all'esercizio dell'attività sportiva dell'affidatario stesso.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spetteranno al concessionario. Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

La durata della concessione è prevista in anni 3 (tre). L'eventuale proroga — di durata massima annuale - è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso i rapporti saranno regolati dalla convenzione sottoscritta.

Il soggetto è tenuto a dar corso direttamente agli obblighi previsti dalla convenzione.

6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Allegato A) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Lavagno (VR) — Via Piazza, 4 – 37030 Lavagno (VR), in plico sigillato recante l'oggetto del presente avviso con l'indicazione del soggetto partecipante **entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 10 aprile 2019.**

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Lavagno per 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità a partecipare alla procedura selettiva.

Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la manifestazione di interesse, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), saranno raccolti presso il Servizio Sport del Comune di Lavagno e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in oggetto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Li Vigni — Responsabile del Settore II° -Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio e Com.te Polizia Locale — Tel. 045/8989351 - e-mail: cultura@comune.lavagno.vr.it

Il Responsabile del Settore II°

Dott. Alberto Li Vigni

(firma apposta digitalmente ai sensi di legge)

Via Piazza, 4 – c.a.p. 37030 Cod. fisc. 00267720233

Cell. 335.1365777 - Tel. 045/8989351 *fax 045/982546 * e-mail cultura@comune.lavagno.vr.it